

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5548

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BIONDI**

*Presentata il 15 marzo 1991*

### Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La proposta di albo ed ordine per gli assistenti sociali è atto doveroso verso una categoria di lavoratori che è diffusamente presente nei servizi pubblici, nei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, giudiziari e con sempre maggiore frequenza viene chiamata in causa sul fronte della conflittualità sociale, dei compiti di tutela dei diritti del più debole e della promozione di processi di integrazione sociale e crescita culturale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ha riconosciuto valore abilitante all'esercizio della professione al diploma universitario triennale dettando anche norme intese a sanare il titolo conseguito nel precedente regime. Il compito del legislatore, pertanto, è ora facilitato e nessun ostacolo si frappone all'ulteriore definizione di una

professione fondamentale per l'attuazione dei programmi sociali e l'applicazione di molti istituti giuridici, dall'affidamento dei minori a nuclei sostitutivi, alla libertà assistita, all'attuazione delle nuove norme in tema di tossicodipendenza ed immigrazione.

Dopo quattro decenni in cui questi lavoratori, tanto spesso citati, ma nei confronti dei quali si è stati assai parchi di riconoscimenti concreti — lasciandoli addirittura sprovvisti di tutela giuridica e impossibilitati a difendere il corretto esercizio della professione nei confronti di tanti frequenti abusi — il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 ha costituito una conquista cui debbono conseguire atti normativi di effettiva tutela. La normativa CEE lo impone, lo impone la necessità di fornire garanzie ai cittadini con i quali gli assistenti sociali

instaurano anche rapporti libero-professionali e cui i tribunali civili si rivolgono anche per perizie su situazioni familiari conflittuali in cui siano coinvolti soggetti non autosufficienti e minori. Gli assistenti sociali potranno da un lato garantirsi spazi di rappresentanza in organismi nazionali ed internazionali, la tutela dei di-

ritti ed il rispetto del codice deontologico, dall'altro — attraverso l'istituzione dell'albo — offriranno maggiori garanzie ai cittadini utenti dei servizi, alle amministrazioni pubbliche e private che loro affidano importanti e delicati servizi, circa il possesso dei requisiti professionali ed il rispetto del codice deontologico.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Oggetto della professione).*

1. È oggetto della professione di assistente sociale l'intervento di ausilio al cittadino e alla comunità per il pieno utilizzo delle risorse sociali e per la partecipazione. In tal senso l'assistente sociale promuove, attiva, organizza, amministra ed interviene con metodologie proprie del servizio sociale su situazioni di patologia e rischio sociali.

### ART. 2.

*(Requisiti per l'esercizio professionale).*

1. Il titolo di assistente sociale spetta a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

### ART. 3.

*(Esercizio della professione).*

1. La professione di assistente sociale può essere svolta con rapporto di lavoro subordinato o autonomo. L'esercizio professionale comprende la possibilità di esercitare l'attività didattica e formativa.

2. Nei casi di collaborazione tecnica con la magistratura, l'attività si configura come consulenza, con piena autonomia tecnico-professionale garantita al professionista.

3. Nella sua qualità, l'assistente sociale può concorrere alla definizione degli indirizzi di politica sociale nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni in cui si trova ad operare.

ART. 4.

*(Istituzione dell'albo professionale).*

1. È istituito l'albo degli assistenti sociali, al quale sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che intendono esercitare l'attività di assistente sociale. Agli iscritti si applica la disciplina dell'articolo 622 del codice penale, per quanto attiene alle notizie delle quali gli assistenti sociali siano venuti a conoscenza per ragioni derivanti dalla propria attività professionale. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria anche per coloro che esercitano l'attività professionale con rapporto d'impiego alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici o privati.

3. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato e nei Paesi con i quali è in vigore un criterio di reciprocità.

ART. 5.

*(Norme transitorie).*

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono emanate le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle sedi regionali o interregionali dell'ordine degli assistenti sociali, nonché alla modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo ed alla normativa elettorale.

## ART. 6.

*(Norme delegate).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla tenuta dell'albo professionale, i contributi e le tasse annuali degli iscritti all'ordine, le sanzioni disciplinari da irrogare agli iscritti ed i mezzi di impugnazione avverso le decisioni dei consigli dell'ordine in materia di violazione delle norme sulla professione.